



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 250 della seduta del 14 giugno 2018

Oggetto: Rideterminazione Dotazione organica ex legge n. 507/2017, art. 1. Modifica programmazione Triennale triennio 2017-2019. Approvazione Piano Assunzionale Anno 2018.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Mariateresa Fragomeni

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Bruno Zito

Dirigente/i Settore/i: Avv. Sergio Tassone – Avv. Roberta Cardamone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		x
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	x	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	x	
8	Francesco ROSSI	Componente		x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all'art. 1, comma 793 prevede:

- il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della stessa legge, alle dipendenze della relativa regione, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica;
- che il calcolo della spesa di personale dell'Amministrazione regionale, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato al netto dei trasferimenti dello Stato per il personale, di cui al punto n. 1;
- che le regioni, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della citata legge per lo svolgimento delle relative funzioni;
- che le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei relativi contratti entro la data del 30 giugno 2018;

Ritenuto pertanto, dover procedere, all'incremento della dotazione organica vigente, di un numero di posti corrispondente alle unità di personale, dirigenziale e non, distinto per categoria, comunicate al competente Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e ad una contestuale rideterminazione della stessa;

Vista la vigente Programmazione triennale del fabbisogno di personale, relativa al triennio 2017/2019, approvata con deliberazione di G.R. n. 576 del 23 novembre 2017;

Dato atto:

- che al punto n. 2.3, il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018, precisa che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati;
- che, pertanto, non essendo state ancora pubblicate le linee guida per la definizione del nuovo PTFP, mantiene efficacia quello in precedenza adottato con la richiamata deliberazione n. 576/2017;

Ritenuto:

- modificare la Programmazione Triennale del fabbisogno, triennio 2017-2019, per come riportato nel prospetto che, allegato alla presente deliberazione (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che, per l'anno 2018, la stessa corrisponde al Piano delle assunzioni predisposto per il medesimo anno;
- approvare, in coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno, il Piano annuale delle assunzioni, per come contenuto nel citato allegato A);

Dato atto che il Piano assunzionale 2018 prevede:

1. la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, in deroga ai “vincoli assunzionali mediante l'assunzione, nei limiti della quota di riserva, delle categorie protette (L. n. 68/1999), delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed assimilate (ex L. n. 407/1998 e L. n. 244/2007) e dei testimoni di giustizia (D.L. n. 101/2013), nel numero risultante dal prospetto informativo elaborato dal sistema informatico del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, agli atti del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane;

2. l'assunzione, ex art. 1, comma 793 e s.s. della legge n. 205/2017, del personale (Centri per l'impiego) proveniente dalle province calabresi e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
3. la trasformazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 3, comma 101, dei contratti di lavoro subordinato, costituiti originariamente a tempo parziale (ad oggi 32 ore settimanali), in rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali), da considerarsi nuove assunzioni che, come tali, soggiacciono ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali, per come chiarito nella Delibera n. 298 del 21 settembre 2015 della Corte dei conti Lombardia;
4. il reclutamento speciale transitorio di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
5. il reclutamento speciale transitorio di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, in servizio con contratto di lavoro flessibile;
6. l'assunzione di personale mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni (mobilità volontaria ex D.Lgs. n. 165/2001, art. 30, comma 2-bis) sottoposte a regime di limitazioni;
7. l'assunzione, ex art. 1, comma 793 e s.s. della legge n. 205/2017, di n. 1 unità di personale dirigenziale (Centri per l'impiego) proveniente dalle province calabresi e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
8. l'assunzione di personale dirigenziale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 165/2001, art. 33 (*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*) (come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183/2011), che dispone:

- al comma 1: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”;*
- al comma 2: *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;*

Dato atto che questa Amministrazione non è sottoposta ai vincoli di cui al sopracitato art. 33, comma 2 e ss, in quanto la stessa è priva di situazioni di esubero o di eccedenza di personale, giusta ricognizione operata dal Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” con nota prot. n. 22366 del 23 gennaio 2018, agli atti del Dipartimento medesimo;

Precisato:

- che, la capacità assunzionale di questa Amministrazione regionale per gli anni 2017 e 2018 è pari al 25% della spesa del personale cessato l'anno precedente, giusta previsione di cui alla legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), che all'art. 1, comma 228, stabilisce *“le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”;*
- che le Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti prima ed il legislatore poi (D.L. n. 95/2012) hanno stabilito che le fuoriuscite per mobilità volontaria non possono essere considerate cessazioni e, quindi, non possono essere sostituite con assunzioni tramite concorso pubblico e/o utilizzazione delle graduatorie esistenti;
- che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in particolare del Veneto, hanno stabilito che le assunzioni per mobilità non incidono sul tetto di spesa entro cui possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato;

Preso atto che con nota prot. n. 387011 del 13 dicembre 2017, agli atti del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, il Dirigente del Settore “Gestione Economica del personale” ha quantificato, in euro 700.918,78 il budget assunzionale anno 2018;

Considerato che il reclutamento speciale transitorio previsto dall'art. 20 della legge n.75/2017 consente di utilizzare, in deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per le finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell'art. 9, comma 28, del DL. 78/2010, elevando, pertanto, gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al medesimo art. 20;

Preso atto:

- del cosiddetto principio di neutralità della mobilità, (articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004), il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni, al fine di garantire la possibilità che le risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, possano essere ridistribuite in un'ottica di miglior efficienza, efficacia ed economicità;
- della deliberazione della Corte dei Conti. 70/2016/SRCPIE/PAR della sezione Piemonte:
 - che consente la mobilità, anche intercompartimentale in via di principio, ai sensi dell'art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
 - che considera neutra la mobilità in uscita e in entrata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio;
 - che la mobilità può essere attivata solo nel rispetto dell'art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006 (contenimento delle spese di personale in valore assoluto rispetto alla media del triennio 2011/2013) e delle norme che vietano assunzioni per il mancato rispetto di alcune regole di natura finanziaria, quale il pareggio di bilancio o l'approvazione dei documenti programmatici e di rendiconto;

Considerato:

- che per motivate esigenze organizzative, risultanti dal documento di programmazione, su posti vacanti, questa Amministrazione può utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (art. 30 del D.Lgs. 165/2001, comma 2-sexies);
- che *“con l’istituto del comando non si determina l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, in capo all’ente presso cui viene disposto, ma solo una modificazione temporanea dell’oggetto dello stesso, con rinuncia temporanea da parte dell’ente di appartenenza all’utilizzazione dell’attività lavorativa e delega all’ente utilizzatore di parte del rapporto direttivo e gestionale connesso al materiale espletamento della prestazione lavorativa”* (Sezione regionale di Controllo per la Basilicata n. 51/2013/PAR);
- che, nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità, il divieto di procedere ad “assunzioni di personale” non si esaurisce nel divieto di costituzione di nuovi rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inadempiente, ma *“va esteso al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all'utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore”* (deliberazione Sezione Lombardia n. 879/2010/PAR);
- che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto :

- il DPCM 5 agosto 1998, n. 325, che all'art 7 consente, previo rispetto dei vincoli dettati per le assunzioni a tempo indeterminato, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di diverso comparto, laddove venga proposta congiuntamente domanda di compensazione con altri dipendenti, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;

- l'art. 29-bis del D.lgs. n. 165/2001 (*"Mobilità intercompartimentale"*), che testualmente dispone: *"Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione"*;
- il DPCM 26 giugno 2015, attuativo del D.lgs. n. 150/2009 e del D.L. n. 90/2014;
- la L.R. 11 agosto 2004 che fissa al 3% della dotazione organica della Giunta il limite massimo per poter procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri enti (art. 10-bis);
- la L.R. 3 luglio 2013, n. 29 che prevede la possibilità per la Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, in misura percentuale non superiore al 10% della dotazione organica dei Dirigenti (art. 10, comma 3-bis);

Considerato che costituiscono condizioni ostative alle assunzioni ordinarie:

- mancata approvazione del Programma triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del D.lgs. n. 165/2001);
- mancata rideterminazione della Dotazione Organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001);
- mancato rispetto del pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 557-ter della L. n. 296/2006);
- mancato rispetto del limite di spesa di personale (commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006);
- mancata approvazione nei termini del bilancio di revisione, del rendiconto e del conto consolidato (D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies);
- mancata trasmissione dei documenti alla banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (Bidap) entro 30 giorni dalla loro approvazione (D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies);
- mancata ricognizione annuale eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- mancata adozione del Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
- mancata adozione del Piano triennale delle azioni positive e pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006);

Visti:

- la precedente deliberazione n. 610 dell'11 dicembre 2017, recante ad oggetto "Atto d'indirizzo in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;
- la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";
- la nota prot. n. 101976 del 20.03.2018 ad oggetto "Seduta di Giunta regionale del 9 marzo 2018 – trasmissione estratto del processo verbale;

Dato atto che il piano annuale delle assunzioni anno 2018 e la modifica alla vigente programmazione triennale, sono stati trasmessi alle OO.SS. ed alla RSU per l'opportuna conoscenza, con PEC del 7 giugno 2018;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta impegni a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale Dott.ssa Maria Teresa Fragomeni, a voti unanimi

DELIBERA

- 1. DI MODIFICARE** la Programmazione Triennale del fabbisogno, triennio 2017-2019, per come riportato nel prospetto che, allegato alla presente deliberazione (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale, evidenziando che, per l'anno 2018, la stessa corrisponde al Piano delle assunzioni predisposto per il medesimo anno;
- 2. DI RIDETERMINARE** la Dotazione Organica, per come rappresentato nel citato allegato A;
- 3. DI APPROVARE**, in coerenza con il Piano Triennale del fabbisogno, il Piano annuale delle assunzioni, per come contenuto nel menzionato allegato A);
- 4. DI DARE ATTO** che questa Amministrazione non è sottoposta ai vincoli di cui al sopracitato art. 33, comma 2 e ss, in quanto la stessa è priva di situazioni di esubero o di eccedenza di personale, giusta ricognizione operata dal Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" con nota prot. n. 22366 del 23 gennaio 2018, agli atti del Dipartimento medesimo;
- 5. DI STABILIRE** che tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento sono subordinati alla previa verifica e certificazione caso per caso della sussistenza della relativa copertura finanziaria e del rispetto dei limiti assunzionali tempo per tempo vigenti nonché delle condizioni organizzative e procedurali;
- 6. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Dipartimento Bilancio, al Collegio dei revisori, alle OO.SS. Area Comparto e Dirigenza, alla RSU, al Consiglio Regionale della Calabria ed a tutte le Strutture interessate;
- 7. DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20/06/2018 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto